


Un esempio

Ecco come deve essere l'etichetta con i simboli di una calzatura realizzata interamente in cuoio.



RESPONSABILITÀ, VIGILANZA E SANZIONI

- Il **fabricante** o suo rappresentante con sede nella comunità o colui che introduce la merce sul mercato comunitario ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile per l'esattezza delle informazioni contenute.
- Il **venditore** al dettaglio verifica la presenza dell'etichetta ed espone in modo chiaro e visibile il cartello con la simbologia.
- La vigilanza è attribuita al Ministero delle Attività Produttive, che la esercita tramite le **Camere di Commercio**.
- In caso di etichettatura non conforme o mancante, l'autorità di vigilanza assegna al fabbricante un termine per la **regolarizzazione**, decorso inutilmente il quale dispone il **ritiro dal mercato** delle calzature.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

L'etichettatura
delle Calzature



LEGGE DI RIFERIMENTO

L'etichettatura delle calzature è disciplinata dal **Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 11 aprile 1996** che recepisce la Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994.

OBIETTIVO

Stabilire modalità uniformi di etichettatura delle calzature a livello dell'Unione Europea per garantire un'informazione corretta al consumatore e non indurlo in errore.

PRODOTTI

Si definiscono calzature tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente quali (a titolo esemplificativo):

- scarpe con o senza tacco;
- stivali;
- sandali di vario tipo ed "espadrilles";
- scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette e accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature "usa e getta" con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- calzature ortopediche.

Sono **esclusi** i seguenti prodotti:

- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
- calzature di protezione;
- calzature disciplinate dal DPR n. 904 del 10 settembre 1982.

LE ETICHETTE

- L'etichetta deve essere presente su **almeno una delle calzature**.
- L'etichetta deve contenere informazioni sul **materiale** di cui è composta ciascuna **parte della scarpa** per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% l'etichetta deve recare indicazioni sulle due componenti principali.
- Le informazioni sui materiali usati e le relative parti della scarpa possono essere costituite da **simboli** o **scritte in lingua italiana**.
- L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato.
- L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
- L'etichetta **non deve indurre in errore** il consumatore.
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

COME LEGGERE I SIMBOLI SULLE ETICHETTE

Nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI



MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI

